

**ANSAINA**

**S T A T U T O**

**2006**



**Associazione Nazionale Subagenti I.N.A. - Assitalia**

**S T A T U T O**

**Approvato dal XVI Congresso Nazionale**  
**(Riccione, 12, 13, 14 ottobre 2006)**

Titolo I°  
NORME GENERALI

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE  
DURATA – FONDO COMUNE

- Art. 1 E' costituita l'Associazione Nazionale dei subagenti "INA - Assitalia", denominata per brevità ANSAINA.
- L'associazione è apolitica, a carattere sindacale e non ha fini di lucro. E' diffusa sull'intero territorio nazionale ed esercita le proprie funzioni, nel rispetto dei principi e delle norme che si dà con la stesura del presente Statuto, attraverso le determinazioni assunte dagli Organi Nazionali d'intesa con gli Organi Territoriali e Periferici.
- Non si considerano commerciali tutte le attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci, associati o partecipanti di altre associazioni o altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per Legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'organizzazione locale o nazionale.
- Art. 2 L'ANSAINA ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo può tuttavia trasferire temporaneamente la sede in altro luogo.
- Art. 3 L'Associazione ha durata indeterminata. Essa può essere sciolta con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, qualora si configuri l'impossibilità di perseguire lo scopo associativo.
- Art. 4 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
- a Dalle quote dei soci.
  - b Da eventuali contributi straordinari.
  - c Da qualsiasi altra erogazione a favore della associazione.
  - d Dagli immobili, mobili ed altre attività dell'Associazione.
- I singoli Associati non possono chiedere la divisione del Fondo comune, né pretendere, in caso di recesso, il rimborso di eventuali quote fintanto che l'ANSAINA è in essere.
- Art. 5 L'ANSAINA, nell'ambito della propria autonoma responsabilità, si propone di perseguire i seguenti obiettivi istituzionali:
- a La tutela della rispettabilità e degli interessi professionali ed economici dei subagenti INA - Assitalia.
  - b La stipulazione di accordi, convenzioni e contratti collettivi.
  - c La prestazione agli Associati, di consulenza e assistenza in ordine a tutte le problematiche e alle vertenze insorte nello svolgimento della loro attività lavorativa.

\* Con la precisazione che, per quanto riguarda l'assistenza per la cessazione del mandato subagenziale - compresi i conteggi dell'indennità di fine rapporto -, essa sarà fornita esclusivamente agli associati che risultino regolarmente iscritti negli ultimi tre anni consecutivi (compreso quello in corso), od agli iscritti che risultino nominati subagenti da meno di tre anni.

Tuttavia, in caso di revoca del mandato da parte dell'agenzia generale per motivi ingiustificati, la Giunta Esecutiva potrà deliberare, dopo avere valutato il caso, che venga comunque prestata l'assistenza anche agli iscritti che non rientrino nelle condizioni anzidette.

- d La formazione e la qualificazione professionale degli Associati, promuovendo iniziative mirate all'aggiornamento tecnico e commerciale proprio e dei propri collaboratori.
- e L'inserimento degli Associati nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi nella migliore collocazione possibile rispetto a quanto previsto dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni in base ai requisiti dei singoli colleghi.
- f La realizzazione, ove necessario e possibile, di collegamenti tecnico-organizzativi con altre Associazioni Sindacali e/o di categoria.

Conseguentemente, l'ANSAINA:

- 1 Rappresenta sindacalmente gli associati tutelandone gli interessi nei rapporti con gli Agenti Generali INA - Assitalia, con altre istituzioni private, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni politiche, sindacali, sociali ed economiche a livello nazionale e comunitario. Nell'adempimento di queste iniziative si avvale delle proprie strutture organizzative dislocate sul territorio.
- 2 Predisporre piattaforme rivendicative e partecipa alla stipulazione di accordi e contratti collettivi di lavoro.
- 3 Coordina l'operato dei vari Organi territoriali e stabilisce, in collaborazione e d'intesa con essi, gli indirizzi di iniziative nazionali al fine di garantire una direzione unitaria e coerente dell'azione sindacale e di rappresentanza.
- 4 Si prefigge di organizzare servizi di consulenza, di assistenza e d'informazione agli Associati, in ambito legale, fiscale, previdenziale, informatico, finanziario e di marketing, anche stipulando Convenzioni con professionisti e con società specializzate.
- 5 Promuove l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale dei subagenti INA - Assitalia e ogni altra iniziativa finalizzata all'evoluzione delle loro capacità produttive.
- 6 Approfondisce, in tutti gli aspetti implicati, i problemi connessi al mandato subagenziale alla ricerca delle soluzioni più congrue e vantaggiose da suggerire ai propri Associati.
- 7 Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi.

Per il conseguimento degli scopi, delle finalità e degli obiettivi di cui al presente articolo, l'ANSAINA può compiere anche operazioni economiche,

finanziarie e/o immobiliari, assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni e/o enti di qualsiasi natura giuridica mediante l'utilizzo e nei limiti del Fondo comune.

## Titolo II°

### RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Art. 6 Possono iscriversi all'Associazione tutti i subagenti che operano prevalentemente per conto dell'INA – Assitalia e il cui mandato sia stato specificatamente rilasciato da parte di una Agenzia Generale INA – Assitalia, dotati di partita IVA e/o iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel caso di mandato conferito ad una società, la stessa designerà la persona fisica legittimata a rappresentarla nell'esercizio dei diritti associativi.

Nel caso in cui il mandato subagenziale sia stato affidato a più persone fisiche, il diritto di aderire all'associazione viene riconosciuto a coloro il cui nome compaia nella lettera d'incarico.

Il Consiglio Direttivo potrà consentire la permanenza nell'Associazione, con relativi diritti e obblighi, all'Associato che abbia cessato l'attività di Subagente e sia giudicato meritevole di appartenere all'Associazione per il suo prestigio personale e la sua esperienza.

Art. 7 La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria e deve contenere:

- a le generalità del subagente
- b l'ubicazione della subagenzia
- c gli estremi del contratto di subagenzia (lettera di nomina), che costituiscono riferimenti indispensabili per l'ammissione e la permanenza del richiedente nell'Associazione
- d l'impegno ad osservare tutte le norme del presente Statuto, le delibere degli organi associativi, gli accordi di carattere collettivo di qualsiasi natura
- e l'impegno a ritirare la tessera annuale ed a versare le quote associative annue nell'ammontare e secondo le modalità fissate dal Congresso Nazionale.

L'Associato, al momento dell'adesione, accetta di rispettare i principi fondamentali e gli scopi dell'Associazione. La Giunta Esecutiva curerà la compilazione e la regolare tenuta del Libro degli Associati. Le tessere sono emesse dal Consiglio Direttivo e distribuite dalla Segreteria anche tramite i Comitati Regionali. Esse danno diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa dell'ANSAINA.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI  
CAUSE D'INELEGGIBILITÀ  
INCOMPATIBILITÀ, ESCLUSIONE, ESPULSIONE

- Art. 8 Gli Associati regolarmente iscritti, sempreché siano aggiornati con il versamento della quota associativa, hanno i seguenti diritti:
- a Eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti.  
Sono candidabili alle cariche sociali gli Associati che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, almeno un anno di mandato agenziale e che non versino in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al successivo Art. 9.
  - b Far pervenire le proprie osservazioni ed eventuali proposte agli organi direttivi, i quali sono tenuti a considerarle con la dovuta attenzione fornendo un riscontro scritto.
  - c Prendere visione dei libri degli associati, dei libri delle registrazioni dei contributi versati e dei libri degli inventari.
- I Subagenti versano al momento della loro iscrizione la quota associativa ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'iscrizione, sono tenuti a corrispondere il rinnovo della quota. L'Associato che non ottemperi a questo impegno entro sessanta giorni da tale data, è sospeso automaticamente, senza alcuna comunicazione, dall'esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulti adempiuta.
- E' prevista l'istituzione di contributi straordinari per cause esaurientemente documentate, previa deliberazione del Congresso Nazionale assunta con le maggioranze previste per l'Adunanza in via straordinaria.
- Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni e alle assemblee.
- Art. 9 Sono cause d'ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità con le cariche associative:
- a La partecipazione ad altre associazioni costituite per scopi analoghi, identici o, comunque, simili a quelli perseguiti dalla ANSAINA, salvo che non siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
  - b La cessazione, per qualsiasi causa, dal rapporto di subagenzia da oltre due anni, sempreché non sia ancora pendente una controversia innanzi ai competenti organi giurisdizionali nei confronti dell'Agenzia Generale INA Assitalia.
- Art. 10 Lo status di associato si perde per cause naturali (morte, incapacità giuridica e/o d'agire), per recesso del Subagente, per esclusione o espulsione deliberata dal Collegio dei Probi Viri e ratificata dal Congresso Nazionale.
- In caso di recesso dell'Associato, anche per cessazione dell'attività, quest'ultimo deve comunicare, per iscritto con lettera raccomandata entro tre mesi, la propria decisione di lasciare l'Associazione e, in caso rivesta cariche sociali, deve rassegnare le proprie dimissioni.

Il Consiglio dei Probi Viri delibera l'esclusione nei casi di:

- a Inadempienza nei pagamenti, sempreché siano decorsi oltre sei mesi dalla data di ricezione della lettera di messa in mora inviata dal Consiglio Direttivo.
- b Interdizione dai pubblici uffici o inabilitazione, anche temporanee, comminate all'Associato da una condanna penale passata in giudicato.
- c partecipazione ad associazioni costituite per scopi analoghi o identici a quelli dell'ANSAINA, che perseguono gli stessi obiettivi di cui all'art. 5 del presente Statuto all'interno della INA ASSITALIA.

Lo stesso Collegio delibera l'espulsione per:

- 1 Ripetuta violazione da parte dell'Associato delle disposizioni statutarie.
- 2 Partecipazione dell'Associato ad altre organizzazioni costituite per scopi contrari o, comunque, in contrasto con quelli perseguiti dall'ANSAINA.

In caso di cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa, gli Associati non hanno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

## Titolo III°

### ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Sono Organi Nazionali dell'ANSAINA:

- 1 Il Congresso Nazionale
- 2 Il Consiglio Direttivo
- 3 Il Presidente
- 4 La Giunta Esecutiva
- 5 Il Tesoriere
- 6 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 7 Il Collegio dei Probi Viri

Sono Organi territoriali periferici dell'Associazione:

- a I Comitati Regionali
- b I Coordinatori dei Comitati Regionali
- c Le Commissioni di Agenzia Generale

Le predette strutture territoriali non hanno un proprio statuto. Pertanto la loro attività è regolata dalle disposizioni presente Statuto.

### ORGANI NAZIONALI

#### IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 12 Il Congresso Nazionale, costituito da tutti gli Associati, è l'organo supremo dell'Associazione ed esprime la volontà degli Associati stessi. Suo compito fondamentale è quello di deliberare la politica generale dell'Associazione per il periodo che intercorre tra una sessione congressuale e quella successiva.

Il Congresso Nazionale:

- a Nomina il proprio Presidente, gli scrutatori ed il Segretario (anche non associato e/o non iscrivibile per non essere subagente INA - Assitalia incaricato della redazione del verbale).
- b Elegge il Consiglio Direttivo, composto da undici membri, da prescegliersi tra gli Associati, che non rivestano altre cariche elettive all'interno dell'Associazione, e da non oltre dieci Coordinatori dei Comitati Regionali. Ove i Comitati Regionali, ritualmente costituiti, siano in numero superiore a dieci, la scelta dei Coordinatori degli stessi Comitati Regionali da nominarsi membri del Consiglio Direttivo, sarà riferita al maggior numero di iscritti esistenti nelle stesse Regioni.
- c Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
- d Elegge il Collegio dei Probi Viri
- e A seguito di approfondito dibattito e sentito il parere del Collegio dei Probi Viri, ratifica od annulla, con votazione motivata, le deliberazioni assunte dallo stesso Collegio in merito all'esclusione o espulsione di Associati.

Art. 13 Il Congresso Nazionale deve essere convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre anni, ed in via straordinaria, ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta:

- a Almeno un terzo degli Associati
- b Almeno tre Coordinatori dei Comitati Regionali, che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti.
- c Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente del Consiglio Direttivo procede alla convocazione del Congresso Nazionale con lettera raccomandata (o via fax confermato da ricevuta), spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza a tutti gli Associati presso il loro domicilio risultante dal Libro degli Associati.

La richiesta di convocazione del Congresso Nazionale da parte degli Associati e/o dei Coordinatori dei Comitati Regionali deve essere motivata e deve contenere l'ordine del giorno.

In tale evenienza il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla convocazione del Congresso Nazionale mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli iscritti presso il domicilio risultante dal Libro degli Associati, indicando la data, l'ora e il luogo fissati per l'Adunanza, nonché l'ordine del giorno. E' consentito l'uso del fax confermato da ricevuta.

Sono ammessi a partecipare al Congresso Nazionale gli Associati iscritti da almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza del Congresso.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato autorizzato per iscritto a mezzo delega.

Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Art. 14 In prima convocazione il Congresso Nazionale, sia ordinario che straordinario, è regolarmente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la

metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione il Congresso Nazionale, sia ordinario che straordinario, è regolarmente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

I lavori del Congresso Nazionale devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da Segretario del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti e/o dissenzienti, e possono essere impugnate soltanto per violazione di legge o delle disposizioni del presente Statuto.

In quest'ultima evenienza la deliberazione deve essere preventivamente sottoposta al parere dei Probi Viri e, solo nel caso in cui questi ultimi dichiarino la conformità della deliberazione allo Statuto, gli Associati dissenzienti potranno impugnare la deliberazione innanzi all'Autorità giurisdizionale competente.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Il Consiglio Direttivo dell'ANSAINA, come già precisato al precedente articolo 12, è composto da undici membri, eletti dal Congresso Nazionale tra i propri Associati che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Associazione, nonché da non oltre dieci Coordinatori dei Comitati Regionali.

E' incompatibile il cumulo della carica di Coordinatore di un Comitato Regionale con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sceglie ed elegge nel proprio ambito il Presidente, due Vice Presidenti, nonché la Giunta Esecutiva composta dallo stesso Presidente e da quattro Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti. Questi costituiscono la Giunta Esecutiva, presieduta dallo stesso Presidente.

Art. 16 Al Consiglio Direttivo spettano le più ampie facoltà in ordine a tutti gli atti dell'Associazione e, in particolare, l'interpretazione e l'attuazione della politica deliberata dal Congresso Nazionale.

Ad esso sono riconosciute tutte le attribuzioni che dal presente Statuto non siano espressamente riservate ad altri Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l'organizzazione dell'Associazione al fine di favorire la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa.

Ha, inoltre, la facoltà di costituire commissioni e gruppi di lavoro con particolari finalità nonché di nominare, di volta in volta, delegati per l'espletamento di particolari compiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Esso é regolarmente costituito con la presenza della metà piú uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui i presenti non riescano ad esprimere una maggioranza, prevarrá il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Al Consiglio Direttivo spetta la convocazione del Congresso Nazionale in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

Lo stesso Consiglio Direttivo:

- a Propone al Congresso Nazionale le modifiche dello Statuto dell'Associazione, l'entità della quota di iscrizione annua e l'eventuale contributo straordinario da versarsi per ogni iscritto.
- b Presenta al Congresso Nazionale un rapporto illustrativo riguardante l'attività svolta dall'Associazione, un rendiconto finanziario relativo al triennio scaduto ed un budget previsionale per triennio successivo.
- c Approva annualmente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, il rendiconto predisposto dalla Giunta Esecutiva, già esaminato e valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- d Nomina un Segretario, anche estraneo all'Associazione, che ha il compito di coordinare tutte le attività associative.
- e Nomina un Tesoriere, anche estraneo all'Associazione, richiedendo eventualmente cauzione.

Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo resta in carica per l'intera durata di tale ultimo Organo e cessa automaticamente dall'incarico ove non riconfermato espressamente dal nuovo Consiglio.

## IL PRESIDENTE

Art. 17 Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Se presente presiede le riunioni nazionali o interregionali.

A lui spetta la firma degli atti dell'associazione.

In caso di sua assenza o di impedimento, può delegare un consigliere; in carenza di espressa delega il Presidente è sostituito da uno dei due vice-presidenti, secondo l'ordine di anzianità in qualità di subagente INA ASSITALIA.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18 Alla Giunta Esecutiva sono demandate le seguenti attribuzioni:

- a L'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo.
- b Il compimento di tutti gli atti per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, salvo quelli espressamente riservati dal presente Statuto al Congresso Nazionale ed al Consiglio Direttivo.
- c La costituzione di convenzioni con professionisti e società specializzate, per la fornitura di servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli Associati in ambito legale, amministrativo, fiscale, previdenziale, informatico, finanziario, commerciale e di marketing.
- d predisporre il rendiconto annuale, già esaminato e valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- e proporre al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti in altri Enti o Organismi Nazionali.
- f deliberare la convocazione del Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva:

- 1 E' dotata di tutti i poteri e può delegare alcune delle sue funzioni a singoli membri.
- 2 E' responsabile della tenuta regolare del Libro degli Associati, del Libro delle RegISTRAZIONI e dei versamenti effettuati, del Libro degli Inventari, che deve contenere l'elencazione delle poste costituenti il Fondo comune.
- 3 E' responsabile della regolare gestione amministrativa e fiscale.
- 4 Può esercitare, in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica entro il termine perentorio di 30 giorni.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra soggetti estranei al contesto dell'Associazione.

Il Tesoriere risponde personalmente, con responsabilità illimitata, del Fondo comune dell'Associazione a lui affidato, sempreché non abbia ottemperato alle deliberazioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo.

In ogni caso il Tesoriere deve opporsi a qualsiasi deliberazione o atto d'imperio da parte di Organi sovraordinati nel caso in cui il conseguente impegno finanziario travalichi il valore del Fondo stesso.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Congresso Nazionale è formato da tre componenti fra i quali vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente, nonché due supplenti. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi dell'Associazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni sei mesi, ma può esercitare le proprie funzioni in qualsiasi momento.

Le sue decisioni sono valide quando sono presenti tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, controlla l'amministrazione dell'Associazione, verifica ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto patrimoniale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina, valuta ed esprime il proprio giudizio con una relazione sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assiste ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a richiedere al Presidente ANSAINA la convocazione del Congresso Nazionale, in via straordinaria, nel caso in cui riscontri gravi irregolarità amministrative. Ove il Collegio non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, i suoi componenti saranno ritenuti responsabili in solido con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere un verbale ad ogni riunione, trasmetterne copia al Comitato Esecutivo trascriverlo su apposito libro.

## IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 21 Il Collegio dei Probi Viri, eletto dal Congresso Nazionale, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.

In caso di inadempimento, i supplenti subentrano ai componenti effettivi, in ordine di graduatoria dei voti riportati nell'elezione.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. La carica di componente del Collegio dei Probi Viri è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi dell'Associazione.

Le sue decisioni sono valide quando sono presenti tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

E' compito del Collegio dei Probi Viri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a La disciplina associativa.
- b La conformità delle deliberazioni assunte dal Congresso Nazionale allo Statuto, nel caso in cui ne facciano espressa richiesta uno o più Associati.
- c La correttezza morale e professionale degli Associati.

Il Presidente del Consiglio dei Probi Viri assiste ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probi Viri agisce su segnalazione di qualsiasi Associato trasmessa dal Presidente il quale inoltrerà la segnalazione dopo aver tentato un'ami-

chevole composizione tra le parti in conflitto. Il Collegio dei Probi Viri può irrogare agli Associati le seguenti sanzioni:

- a Il richiamo scritto
- b La deplorazione
- c La sospensione dall'attività associativa da tre a dodici mesi.
- d La decadenza da una delle cariche associative per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta.
- e L'esclusione o l'espulsione dall'Associazione nei casi previsti dall'Art. 10 del presente Statuto.

Le deliberazioni del Collegio dei Probi Viri da assumersi, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione, con l'emissione di un lodo, sono valide se la decisione è stata presa a maggioranza dei propri membri.

Il Collegio dei Probi Viri, entro cinque giorni dall'emissione del lodo, deve darne comunicazione agli interessati ed Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## ORGANI TERRITORIALI PERIFERICI

Art. 22 L'ANSAINA si articola nelle seguenti strutture organizzative a carattere territoriale periferico:

- 1 Le Commissioni d'Agenzia Generale
- 2 I Comitati regionali
- 3 I Coordinatori dei Comitati Regionali

L'ANSAINA attraverso tali strutture territoriali, organizza e rappresenta, in relazione agli indirizzi ed alle deliberazioni adottate dai propri Organi, i subagenti dell'INA e dell'Assitalia.

Spetta alla Giunta Esecutiva promuovere la costituzione o la ricostituzione dei Comitati di Agenzia Generale e dei Comitati Regionali.

## LA COMMISSIONE DI AGENZIA GENERALE

Art. 23 La Commissione di Agenzia Generale è costituita da tutti gli Associati di una stessa Agenzia Generale, semprechè vi siano almeno due Associati.

La Commissione di Agenzia Generale elegge un responsabile ed un vice responsabile, parificati a tutti gli effetti ai rappresentanti sindacali locali.

Il responsabile della Commissione di Agenzia Generale fa parte di diritto del Comitato Regionale.

La funzione della Commissione di Agenzia Generale è quella di coordinare e risolvere localmente i problemi, anche sindacali, inerenti i rapporti con l'Agenzia

Generale, di raccogliere le quote di iscrizione e, attraverso il proprio responsabile, di riferire al Comitato Regionale il lavoro svolto e le eventuali controversie. La Commissione di Agenzia Generale deve riunirsi almeno due volte l'anno e gode di piena autonomia patrimoniale finanziaria. Conseguentemente non può utilizzare il fondo dell'Associazione, bensì deve autofinanziarsi.

## IL COMITATO REGIONALE

Art. 24 I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione in cui siano presenti un minimo di venti associati.

Nel caso in cui non possa costituirsi un Comitato Regionale per mancanza delle predette condizioni, gli associati presenti in tale territorio potranno costituire un Comitato Interregionale con una o più delle Regioni confinanti.

L'assemblea regionale è costituita dagli associati con sede agenziale nel territorio corrispondente.

Ciascun Comitato Regionale elegge un coordinatore ed un Vice Coordinatore che durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Al Coordinatore e, in caso di sua assenza, al Vice Coordinatore compete la rappresentanza del Comitato.

Per la convocazione ed il funzionamento dei Comitati Regionali si richiamano espressamente le disposizioni previste norme del presente Statuto relative alla convocazione e al funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Regionale deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno.

Alla Segreteria dovrà essere consegnata copia della convocazione e del verbale di seduta.

I Comitati Regionali

- a Sono finanziariamente autonome per cui non possono impegnare il Fondo comune della Associazione, ma devono autofinanziarsi.
- b Devono dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Direttivo e/o dalla Giunta esecutiva.
- c Devono, comunque, perseguire a livello territoriale gli scopi, le finalità e gli obiettivi dell'Associazione
- d Devono assicurare la debita assistenza agli Associati offrendo loro, anche a mezzo di convenzioni con professionisti e/o società specializzate, servizi di consulenza, assistenza ed informazione in materia legale amministrativa, fiscale, previdenziale, informatica, finanziaria, commerciale e di marketing.

I professionisti e le società di servizi convenzionate dovranno mantenere stretti contatti con la Giunta Esecutiva, fornendo tutte le informazioni necessarie, utili e opportune. La stessa provvederà ad inviare circolari ai professionisti e alle società di servizi convenzionate con gli Organi Territoriali Periferici, sì da divulgare le informative raccolte.

I professionisti o le società specializzate convenzionate a livello nazionale inoltre, su espressa richiesta, renderanno pareri orali e/o scritti ai professionisti e alle società di servizi convenzionate con gli Organi Territoriali Periferici.

## IL COORDINATORE REGIONALE

Art. 25 Il coordinamento del Comitato Regionale o Interregionale è affidato ad un Coordinatore Regionale nominato da:

- l'Assemblea Regionale appositamente riunita;
- i responsabili di Agenzia Generale qualora vi siano almeno 3 Commissioni di Agenzia Costituite regolarmente;
- il Consiglio Direttivo appositamente riunito, sempre che vi siano almeno 20 associati nel territorio interessato.

La riunione per l'elezione del Coordinatore Regionale è presieduta dal Presidente nazionale o da un suo incaricato.

Il Coordinatore Regionale:

- 1) rappresenta l'ANSAINA nell'ambito territoriale competente;
- 2) presiede e convoca l'Assemblea Regionale o Interregionale;
- 3) è componente di diritto del Consiglio Direttivo se nel territorio da lui rappresentato ci sono almeno 20 associati;
- 4) ha la funzione di promuovere e coordinare le iniziative delle Commissioni di Agenzia Generale, site nelle rispettive aree, nonché di attuare localmente le linee programmatiche dell'Associazione, risolvendo i problemi di carattere locale.

## Titolo IV°

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 Nessun compenso è dovuto, per l'attività svolta, ai membri degli Organi dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute come stabilito da apposito Regolamento Rimborsi.

Art. 27 Le votazioni degli Organi Collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per appello nominale in forma palese o segreta. Le votazioni per elezioni a cariche di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto, ad eccezione delle votazioni per le elezioni dell'Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale, del Segretario verbalizzante e della Commissione di scrutinio.

Nelle votazioni a scrutinio segreto devono essere nominati almeno tre scrutatori i quali devono procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale di votazione.

Le elezioni a cariche o incarichi e le delibere degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza dei voti, salvo il caso di "scioglimento dell'ANSAINA".

Qualora la votazione avvenga in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Qualora l'elezione di persona a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano per "attività lavorativa".

Per deliberare lo scioglimento dell'ANSAINA occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati avente diritto al voto.

Art. 28 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso spedito, trasmesso (anche a mezzo fax o e-mail confermato da ricevuta) o portato a conoscenza entro i seguenti termini:

8 giorni per la Giunta Esecutiva;

8 giorni per il Collegio dei Probi Viri;

8 giorni per il Collegio dei Revisori dei Conti;

10 giorni per il Consiglio Direttivo;

15 giorni per l'Assemblea Regionale;

20 giorni per il Congresso Nazionale. In questo unico caso la convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata (o via fax confermato da ricevuta) spedita a tutti gli Associati presso il loro domicilio risultante dal Libro degli Associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e le materie da trattare.

Art. 29 I componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui risultino assenti per due sedute consecutive senza giustificato motivo.

La giustificazione deve essere presentata per iscritto a chi presiede l'Organo, entro la successiva seduta.

La decadenza sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal Presidente Nazionale.

La decadenza è automatica, sia col venir meno dei presupposti di eleggibilità, sia con l'espulsione dall'ANSAINA.

Art. 30 Tutte le cariche degli Organi dell'ANSAINA, durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato e decadono con l'apertura del Congresso che ne preveda il rinnovo.

In caso di morte, decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute, dimissioni, recesso, esclusione o espulsione dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo, la composizione dell'organico è reintergrata previa cooptazione del primo dei non eletti.

Nei Collegi dei Probi Viri e dei Revisori dei Conti gli stessi saranno sostituiti dagli Associati risultati primi tra i non eletti o dai supplenti, ove previsti.

## Titolo V°

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

#### SCIoglimento DELL'ANSAINA

Art. 31 L'ANSAINA si scioglie nel caso in cui:

- 1 Sia divenuto impossibile, per qualsiasi causa, il proseguimento dello scopo associativo.
- 2 Gli iscritti non superino le cinquanta unità.
- 3 Il Congresso Nazionale, indipendentemente da qualsiasi motivazione, ne deliberi lo scioglimento con le maggioranze previste per le adunanze da tenersi in via straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'ANSAINA occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati avente diritto al voto.

#### LIQUIDAZIONE DELL'ANSAINA

Art. 32 Il Congresso Nazionale, da convocarsi senza indugio dal Presidente del Consiglio Direttivo nei casi di cui ai numeri 1 e 25 del presente Statuto, ovvero nella stessa adunanza in cui delibera lo scioglimento ai sensi del comma 3 del citato deve fissare le modalità della liquidazione del fondo associativo, nominando uno o più liquidatori, ferma restando l'osservanza delle norme di legge.

## Titolo VI°

### DISPOSIZIONE DI RINVIO

Art. 33 Il Consiglio Direttivo nella prima seduta della sua costituzione deve approvare un regolamento procedurale per tutti gli Organi nazionali dell'Associazione, esclusi il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri.

In senso analogo debbono procedere i Comitati Regionali.

Art. 34 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia espressamente alle norme di legge in materia.

#### NORME TRANSITORIE

I Coordinatori dei Comitati Regionali e/o Interregionali per il periodo 2006 – 2007 vengono nominati dal Consiglio Direttivo eletto dal XVI Congresso al fine di coinvolgere il maggior numero di colleghi nella nuova struttura dell'associazione e di sensibilizzare la categoria sulle nuove normative che entreranno in vigore dal 2007.

La nomina avverrà alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Riccione, 12 ottobre 2006